

Domenico Rizzo

In una solitaria continuità

Il contributo di Angela Groppi al dibattito storiografico italiano e internazionale è denso e tuttora ricco di stimoli. I contributi a questo fascicolo di «Genesis» che le rende omaggio ne danno già conto. Quanto a me, nel mio percorso di ricerca si è rivelata importante in anni recenti una monografia innovativa e, forse, non ancora a sufficienza recepita nelle più ampie possibilità interpretative che apre. Mi riferisco a *Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna*, pubblicato nel 2010 dall'editrice Viella.

In questo libro, per molti versi seminale, Groppi individua una dialettica, all'opera nella capitale pontificia, tra solidarietà familiari e solidarietà sociali-pubbliche. Mentre le autorità, infatti, estendono tra Sei e Settecento il proprio intervento attraverso l'istituzione di ospizi riservati alla popolazione anziana indigente, esse si fanno del pari più attente e severe nel verificare che non gravi sulle casse pubbliche il mantenimento di chi, per legge, dovrebbe essere assistito e mantenuto da consanguinei. Si tratta, per un verso, di contenere una domanda che rischia di debordare le disponibilità finanziarie e, per un altro, di costringere i parenti che sono in grado di farlo a sostenere i costi anche degli anziani ricoverati negli istituti. A obbligarli può essere un giudice, in base a quelle norme – risalenti al diritto romano – che definiscono i doveri alimentari iscritti nel legame di sangue. Interesse pubblico e legami familiari si rafforzano qui reciprocamente, con buona pace di qualsiasi lettura evolutiva e statal-progressiva dei sistemi di welfare contemporanei che si sarebbero andati sostituendo alla parentela.

Ora, nel corso del Settecento – Groppi dimostra – questa dialettica istituzioni-famiglie si fa più serrata; e, su tale sfondo, si va ad inserire una competenza esclusiva del Cardinal Vicario in materia di alimenti dovuti *ex lege*, introdotta da Clemente XIV con due chirografi del 1769 e del 1772. Una competenza che il Vicario avrebbe poi esercitato, applicando una procedura sommaria minuziosamente prescritta, fino al 1870, quando il suo tribunale verrà abolito. L'autrice si mette allora sulle tracce della “solidarietà imposta” – secondo l'efficace definizione che lei stessa ne dà – esaminando i registri dei decreti alimentari e dei depositi che, di mese in mese, gli alimentandi sono tenuti a effettuare presso il notaio del vicariato; una fonte che la storiografia non aveva finallora individuato negli archivi romani. E ne fornisce i dati fino al 1839.

Emerge così come i figli obbligati al mantenimento dei propri genitori rappresentino all'incirca un terzo dei casi, sulle cui dinamiche e meccanismi Groppi si concentra. E tuttavia il mercato dell'assistenza che affiora è ben più ampio se non addirittura completo: altrettanto rilevante è, infatti, il numero dei mariti ai quali è imposto di versare un assegno mensile alle mogli e, in misura minore, ai figli. I decreti di questo genere sono nell'ordine di quindici o venti ogni anno, con picchi di trenta o quaranta casi negli anni della seconda restaurazione. Senza contare le misure che impongono ai parenti di alimentare una moglie per supplire all'assenza del marito. Il matrimonio quale istituzione dunque di welfare per le donne sullo sfondo di una cittadinanza sociale asimmetrica? Una lettura suggestiva che merita, mi sembra, qualche riflessione.

I dati in ogni caso colpiscono anche perché sappiamo poco della gestione delle separazioni coniugali nella Roma pontificia, sulle quali il Vicario – facendo le veci del Papa quale vescovo della città – godrebbe di una competenza esclusiva. In che modo – mi vado allora chiedendo, in continuità centrifuga con la ricerca di Angela – la procedura prevista dai chirografi clementini per imporre la prestazione degli alimenti qualificati [a] l'offerta di giustizia di questo tribunale anche rispetto al matrimonio: [?] Del resto, come è noto, il matrimonio è assimilato agli altri legami di sangue (*una caro*). L'alto numero di mogli per questa via alimentate sembra inscrivere i doveri coniugali nella medesima dialettica istituzioni-famiglie che emerge per i rapporti inter-generazionali. In effetti la logica della petizione e quella dell'intervento, sullo sfondo di una crisi matrimoniale, possono ben essere comuni ad altre tipologie di rapporti se l'obiettivo è quello di non gravare troppo le istituzioni della



pubblica assistenza; conservatori femminili *in primis*, ai quali riescono ad accedere in poche e a precise condizioni (qual è per le coniugate l'inopia maschile), come del resto Groppi ha dimostrato in ricerche precedenti. I diritti al mantenimento nei confronti di un marito si direbbe ne escano dunque a Roma rinsaldati.

Il matrimonio solleva nondimeno problemi anche specifici, situati per così dire a monte della decisione di un giudice sugli alimenti. Qui, infatti, a differenza che in altre relazioni familiari, la coabitazione è un dovere intrinseco alla natura del legame, coesenziale al vincolo stesso. Abitare insieme consente quello scambio materiale tra ossequi e mantenimento che caratterizza fisiologicamente la relazione coniugale. “*Maritus tenetur uxorem alere*”, “*ex quo uxor servit viro*”. Ovvero: “il marito è tenuto a mantenere la moglie”, “*dal momento che la moglie è al suo servizio*”. Nel 1612 si esprime in questi termini un importante trattato sui doveri alimentari, quello di Giovanni Pietro Sordi. Un principio che a questa altezza cronologica è già consolidato nel discorso giuridico europeo da almeno tre secoli e transiterà immutato nei codici ottocenteschi.

Vivere separati comporta proprio l'impossibilità che una moglie presti i dovuti ossequi; e, in tal caso, i suoi diritti dipenderanno dalle ragioni per le quali la convivenza si è interrotta, vale a dire dalle *colpe*. Se il marito l'ha cacciata o abbandonata senza ragione o, ancora, se la donna è fuggita per sottrarsi alle sue sevizie, ella conserva il diritto a essere mantenuta. Decretare sugli alimenti applicando questi principi significa allora, inevitabilmente, decretare sui torti e sulle ragioni di una separazione, legittimandola così dal punto di vista morale e giuridico.

Diverse ricerche sui “tribunali del matrimonio” hanno dissodato il terreno in anni recenti concentrandosi sulle cause di separazione in diversi contesti di età moderna. A emergere è stata in genere l'esiguità dei processi in valori assoluti e un'esiguità ulteriore di quelli che si chiudono con una sentenza del giudice; più di frequente le parti si direbbe raggiungano un accordo privato sui termini del mantenimento. In ogni caso l'assegnazione degli alimenti si pone sempre per il giudice al termine del procedimento e, talvolta, è demandata al giudice secolare. È anche questo il caso di Roma? I numerosi decreti alimentari che il tribunale del Vicario emana applicando i chirografi clementini sono forse l'atto finale di una procedura di separazione oppure c'è dell'altro? Sono queste le ulteriori domande che il libro di Groppi consente di porre o, quantomeno, che a me ha ispirato leggendolo.

I risultati che vado raccogliendo suggeriscono che in effetti dell'altro ci sia. Quello che si configura nella Roma pontificia, attraverso l'applicazione estensiva della procedura per gli alimenti, è un modo di separarsi che sembra capovolgere l'ordine delle priorità al quale gli studi sui tribunali del matrimonio ci hanno abituati. Anche a Roma, davanti al tribunale del vicario, è infatti possibile citare un coniuge in giudizio, seguendo le formalità del processo romano-canonico, per sentir pronunciare la separazione; e, come in altri contesti, i casi si presentano in numero molto esiguo. In mancanza di ricerche specifiche al riguardo, un sondaggio condotto tra i fascicoli processuali degli anni '30 del XIX secolo, mi ha permesso di verificarlo. Alla procedura sommaria prevista per gli alimenti, invece, le donne romane ricorrono molto più spesso. Nel corso dell'Ottocento sono centinaia le coppie separate – di tutti i ceti sociali – la cui relazione ruota attorno a un decreto alimentare, che resta in vigore talvolta per decenni. Estendendo la ricerca fino al 1870 emerge altresì come l'incidenza delle cause matrimoniali rispetto all'insieme dei decreti alimentari emanati aumenti costantemente, fino al punto di farne davvero uno specifico tribunale del matrimonio. Un tribunale che interviene così sull'essenza stessa del legame sociale naturalizzato nel sacramento.

Ma non vorrei entrare oltre nel merito. Se la raccolta delle fonti è completa, il lavoro di elaborazione e di scrittura ancora non lo è. Certo, non poter più contare sulla generosità umana e intellettuale di Angela, con la quale molto ho discusso di questo tema nell'anno che ne ha preceduto la scomparsa, rende più solitario e più triste un lavoro che al suo libro e a lei personalmente deve moltissimo. A restare viva è la sua memoria nelle riflessioni cui ha dato avvio.